

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 27

Adunanza 9 giugno 1999

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CARMAGNOLA - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. - DELIBERA C.C. N. 33/99 - ART. 17, SETTIMO COMMA, LEGGE REGIONALE 56/77 E S.M.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 49 - 100030/1999

Sotto la presidenza del Vice Presidente prof. MARIO REY si è adunata la Giunta Provinciale con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, ALDO MILETTO, LUCIANO PONZETTI, ANNA FERRERO, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO CAMOLETTO, SILVANA ACCOSSATO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente prof. MERCEDES BRESSO e gli Assessori GIUSEPPE GAMBA e BARBARA TIBALDI.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Carmagnola:

- é dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 5-628 del 28/01/1981;
- é dotato di Variante Generale di P.R.G.C. approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 21-25536 del 28/09/1998;
- ha adottato con deliberazione di C.C. n. 102 del 27/11/98 una variante parziale ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, della quale non è ancora pervenuta la deliberazione di approvazione definitiva;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 33 del 31/03/99 una nuova Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del succitato settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 03/05/1999, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del suddetto settimo comma dell'art. 17 della L. R. 56/77;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 33/1999 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che gli interventi proposti con la variante in oggetto riguardano:

- la modifica di classe di intervento di aree produttive comprese nel Distretto Urbanistico 2.2, con la quale si riclassificano da “aree di completamento e riordino” ad “aree di impianti produttivi consolidati”, in considerazione della completa edificazione dei lotti;
- la modifica di un tratto della fascia di rispetto della Strada Comunale della Braida che viene ridotto da 50 a 10 metri, al fine di favorire l’ampliamento di un’attività agricola esistente;
- la modifica dei parametri edificatori di un’area produttiva, sottoposta a S.U.E. n. 61 del Distretto Urbanistico 4.1.3, con la quale si aumentano degli indici di utilizzazione territoriale e del rapporto di copertura, nei limiti consentiti dal nuovo testo dell’art. 17 della L.R. 56/77 per le varianti parziali;
- la suddivisione in sub-aree dell’area n. 404 del Distretto Urbanistico 1.4;
- l’individuazione di un’area a servizi pubblici da attrezzare per popolazioni nomadi in via Cappellino, nel rispetto del limite di 0.5 mq/abitante stabilito dal 4 comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 per le varianti parziali;

Dichiarato che:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia stato adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell’art. 7 della L.R. 56/77 e rispetto ad esso la variante in esame non presenta incompatibilità;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con progetti di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la irresponsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull’Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 16/06/1999;

Vista l’istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 04/06/1999;

Acquisiti i pareri ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni;

Visto l’art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

Con voti unanimi, la Giunta Provinciale

D E L I B E R A

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Carmagnola, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31/03/1999, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del

28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia a conoscenza;

2. di trasmettere al Comune di Carmagnola la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario Generale
F.to E. Sortino

Il Vice Presidente
F.to M. Rey

Estratto dalle deliberazioni assunte dalla Giunta Provinciale in adunanza 9 giugno 1999.